



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 21/07/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura integrata di valutazione impatto ambientale. Comune Soletto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E POLIZIA PROVINCIALE

“..... omissis”

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, l'impianto per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in zona industriale del Comune di Soletto, di titolarità TECNOECOLOGIA S.r.l., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la l'esercizio dello stesso non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che il richiedente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che saranno effettuate in regime “semplificato” (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998;
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 48.580 tonnellate;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute nel corso dell'attività di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche previste per i prodotti ottenuti dalle schede riassuntive previste in base a quanto riportato nel DM 5 febbraio 1998. La ditta è tenuta ad effettuare apposito test di cessione con cadenza almeno semestrale sui prodotti ottenuti nel corso dell'attività di recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole

movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso ed in uscita;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero (R3, R4, R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Il richiedente dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- all'atto della richiesta di rinnovo dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti occorrerà che il proponente produca:

- a) planimetria di scala adeguata con individuazione delle predette distinte aree funzionali;

- b) computo della capacità istantanea di stoccaggio relativamente alle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;

- c) schede riassuntive con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati ai fini dell'ottenimento delle MPS previste. L'iscrizione per operazioni R3, R4, R5, diverse dalla semplice messa in riserva R13, sarà subordinata alla verifica di conformità dell'attività svolta, con i macchinari in dotazione all'impianto, rispetto alle previsioni del DM 5 febbraio 1998;

- d) schede tecniche e particolari costruttivi dei cassoni utilizzati che dovranno essere idonei al deposito all'interno degli stessi dei rifiuti e dovranno, tra l'altro, impedire la fuoriuscita di eventuale percolato;

- e) copia della Determina Dirigenziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte all'interno dell'impianto di recupero;

- f) copia dell'autorizzazione all'emungimento del pozzo per la quale il proponente dichiara di aver inoltrato apposita richiesta in sanatoria;

- g) attestazione, a firma di tecnico abilitato, del completamento dei lavori di realizzazione della trincea drenante per lo smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile;

- h) copia del certificato di agibilità dell'intero impianto;

- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, contenenti parti leggere, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere stabilmente protetti con appositi sistemi di copertura mobile;

- la barriera a verde perimetrale, da realizzarsi con alberi di alto fusto sempreverdi ed a veloce accrescimento (eucalipti, cipressi, ecc.), dovrà essere oggetto di assidue cure colturali, che comprendano la sostituzione degli eventuali esemplari morti;

- l'impianto dovrà essere dotato di apposito sistema di irrigazione in particolare nei pressi dei cumuli dei rifiuti e dell'area in cui è effettuata l'attività di frantumazione al fine di limitare le emissioni di polveri;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura nel corso delle operazioni di trasporto;

- relativamente alle acque meteoriche la ditta è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla Determina Dirigenziale di autorizzazione allo scarico;

- la ditta dovrà provvedere al periodico controllo dei sistemi antincendio (estintori e/o idranti) presenti all'interno dell'impianto;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata, delle acque di falda, con frequenza annuale, tramite campionamento del pozzo di servizio (ai fini della determinazione di metalli pesanti e tensioattivi); gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente

della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salve ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o quant'altro, necessaria per l'esercizio dell'impianto;

- di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata TECNOECOLOGIA S.r.l., società con sede legale in Galatina, alla Via Rubino;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Soleto;

- Provincia di Lecce - Corpo di Polizia Provinciale;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale

Il Dirigente

Ing. Dario Corsini
